

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **233/1997** (ECLI:IT:COST:1997:233)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **VASSALLI** - Redattore: - Relatore: **RUPERTO**

Camera di Consiglio del **18/06/1997**; Decisione del **19/06/1997**

Deposito del **04/07/1997**; Pubblicazione in G. U. **23/07/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23351**

Atti decisi:

N. 233

## ORDINANZA 19 GIUGNO-4 LUGLIO 1997

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera e), e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Tanzillo Italo contro l'Intendenza di finanza di Torino, iscritta al n. 1301 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un giudizio - promosso da un contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Intendenza di finanza di Torino sull'istanza di rimborso delle imposte di ricchezza mobile e complementare pagate in relazione all'indennità di buonuscita ENPAS - la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con ordinanza emessa il 28 marzo 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale solo il 18 novembre 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera e), e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nonché dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

che - affermata la natura previdenziale della predetta indennità - il collegio rimettente ritiene che le denunciate norme contrastino: a) con l'art. 76 della Costituzione, per la lesione dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 2, lettera e), della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, essendo evidente la mancanza nella specie di un nesso diretto tra l'indennità di buonuscita ed il rapporto di lavoro; b) con l'art. 53 della Costituzione, attesa l'estensione della tassabilità anche al risparmio accantonato per fini previdenziali; c) con l'art. 38 della Costituzione, destinandosi "parte delle indennità previdenziali a fini diversi da quelli di cui alla norma costituzionale"; d) con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento "con i lavoratori alle dipendenze dei privati, che percepiscono l'indennità di anzianità senza aver versato contributi; con coloro che hanno contratto un'assicurazione sulla vita, i quali sono esenti dall'imposta; con i lavoratori che percepiscono indennità INPS, pure esenti dal tributo";

Considerato che - a prescindere dalla incidenza nella materia in esame delle modificazioni della disciplina della tassazione delle indennità di fine rapporto, introdotte con efficacia retroattiva dalla legge 26 settembre 1985, n. 482 (v., da ultimo, ordinanza n. 386 del 1994) - con riguardo agli artt. 12, lettera e), e 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 la questione sollevata si palesa ictu oculi irrilevante, poiché tali norme regolano la tassazione di dette indennità ai fini dell'IRPEF, mentre come evidenziato dalla pur sintetica motivazione dell'ordinanza di rimessione il giudizio a quo ha ad oggetto la richiesta restituzione di somme versate a titolo di imposte di ricchezza mobile e complementare, disciplinate dal d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 è, inoltre, priva di qualsiasi motivazione;

che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera e), e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nonché dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, con l'ordinanza in epigrafe (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 1996).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.

Il cancelliere: Malvica

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*